

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1980.

Rettifica alla denominazione di un mais ibrido.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto del 5 maggio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 10 giugno 1980, con il quale è stata iscritta, tra le altre, nei registri di varietà dei prodotti sementieri, la varietà di Mais da granella « Livrio », la cui conservazione in purezza è stata affidata alla « Asgrow Italia S.p.a. », con sede in Lodi (Milano);

Considerato che la denominazione esatta è « Liurio » anzichè « Livrio », come si rileva dalla domanda di iscrizione al registro da parte del costituente;

Attesa la necessità di provvedere alla rettifica di detto errore materiale;

Decreta:

Nel decreto ministeriale indicato nelle premesse, al punto I - Cereali, lettera A) Mais da granella, la denominazione dell'ibrido « Livrio » è sostituita da « Liurio ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1980

Il Ministro: MARCORÀ

(7816)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1980.

Rettifica al decreto ministeriale 16 aprile 1980 relativo al nuovo tariffario dei compensi all'Ente nazionale sementi elette.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto 16 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 maggio, con il quale è stato stabilito il nuovo tariffario dei compensi dovuti all'ENSE per le operazioni di controllo, certificazione e cartellinatura delle sementi;

Considerato che nella tabella I è stata omessa la tariffa di controllo e cartellinatura delle sementi di barbabetola da zucchero e da foraggio confezionata in misura di 100.000 semi;

Attesa la necessità di provvedere in conseguenza;

Decreta:

Nel decreto ministeriale richiamato nelle premesse, nella tabella I allegata « controllo e cartellinatura sementi: L/q.le seme condizionato », in corrispondenza del punto 4, barbabetola da zucchero e da foraggio, dopo la tariffa L. 700 (seme condizionato in natura) è aggiunta la tariffa: « L. 150 per confezioni di 100.000 semi ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1980

Il Ministro: MARCORÀ

(7817)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1980.

Istituzione della riserva naturale dell'oasi della Laguna di Orbetello di Ponente.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, con il quale è stata data piena ed intera esecuzione alla convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;

Visto l'art. 1 della cennata convenzione;

Visto l'art. 4 della cennata convenzione;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 9 maggio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 29 luglio 1977, di dichiarazione della Laguna di Orbetello di Ponente (parte nord) zona umida di valore internazionale;

Vista la particolare importanza naturalistica del biotopo suddetto;

Visto che l'Associazione italiana per il World Wildlife Fund - Fondo mondiale per la natura, gestisce un'oasi di protezione della fauna in località Laguna di Orbetello di Ponente (parte nord), sita nel comune di Orbetello, nella provincia di Grosseto, della superficie di circa 800 ettari e che gode di concessione demaniale su 30 ettari di terreni e su superfici coperte permanentemente dall'acqua, iscritti al catasto al foglio 30, con i numeri 95, 96, 116, 117, 125 ed al foglio 36, con i numeri 1, 2, 3, 11, 45, 46 e che inoltre gode di concessione da parte dell'ex Ente Maremma ora ETSAF dei terreni iscritti al catasto al foglio 36, con i numeri 41, 64, 39, 38, 91, 34/p, 37/p, 35/p, 36/p e annessi fabbricati;

Vista la richiesta di istituzione di una riserva naturale di popolamento animale nell'area suddetta, avanzata dall'Associazione italiana per il World Wildlife Fund - Fondo mondiale per la natura, con nota in data 25 luglio 1980;

Considerato che detto biotopo presenta caratteristiche ambientali particolarmente adatte per la sosta di numerosi uccelli migratori, tra cui molte specie di anseriformi e di caradriformi;

Considerato che detto biotopo costituisce un ambiente di fondamentale importanza per Cormorano (razza continentale), Fenicottero, Garzetta, Spatola, Albanella Minore, Cavaliere d'Italia, Sterna zampenere, Beccapesci, tutte specie comprese nell'allegato 1 della direttiva adottata dal Consiglio delle Comunità europee in data 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e che prescrive che gli Stati membri adottino misure idonee per l'istituzione di zone di protezione;

Riconosciuta pertanto l'opportunità di destinare a riserva naturale detto biotopo;

Decreta:

Art. 1.

Le zone umide iscritte al catasto competenti al foglio 30, con i numeri 95, 96, 116, 117, 125 ed al foglio 36, con i numeri 1, 2, 3, 11, 45, 46 ed i terreni di cui al foglio 36, con i numeri 41, 64, 39, 38, 91, 34/p, 37/p, 35/p, 36/p, e annessi fabbricati, per una superficie totale di circa 30 ettari facenti parte della Laguna di Orbetello di Ponente (parte nord) ed ubicati in co-

mune di Orbetello, provincia di Grosseto, inclusi interamente in un'oasi di protezione e di rifugio della fauna, e gestiti dall'Associazione italiana per il World Wildlife Fund - Fondo mondiale per la natura, concessoria di tali superfici, sono dichiarate riserve naturali di popolamento animale.

Art. 2.

E' consentito l'accesso alla riserva naturale per compiti amministrativi o di vigilanza, per ricostituzione di equilibri naturali nonché, dietro autorizzazione, per fini educativi e per escursioni naturalistiche.

Art. 3.

E' consentito altresì l'accesso alla riserva naturale agli aventi diritto per effettuare la pesca secondo le modalità prescritte dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Art. 4.

Nella riserva naturale anzidetta sono fatte salve le competenze regionali ed altri eventuali diritti di pubbliche amministrazioni, nell'ambito del rispetto della riserva naturale e nelle finalità da essa perseguite, nonché i diritti di pesca esistenti al momento della pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1980

Il Ministro: MARCORA

(7601)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1980.

Istituzione della riserva naturale Bosco W.W.F. di Vanzago.

**IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE**

Vista la deliberazione del consiglio regionale della Lombardia del 15 febbraio 1979, n. II/1011, relativa alla costituzione di una riserva naturale locale denominata «Bosco W.W.F. di Vanzago - lascito Ulisse Cantoni», ubicata nei comuni di Arluno, Pogliano Milanese e Vanzago (provincia di Milano), estesa Ha 143,67.18 e censita nelle partite sottoelencate:

Arluno, partita n. 3607, Ha 1,74.70;

Vanzago, partita n. 910, Ha 122,13.73; partita n. 963, Ha 0,49.90; partita n. 1245, Ha 0,65.40;

Pogliano Milanese, partita n. 1070, Ha 16,05.65; partita n. 1668, Ha 2,15.00; partita n. 1677, Ha 0,42.80;

Vista la richiesta di istituzione di una riserva naturale di popolamento animale nell'area anzidetta, avanzata dall'Associazione italiana per il World Wildlife Fund - Fondo mondiale per la natura, con nota in data 25 luglio 1980;

Vista la particolare importanza naturalistica del biotopo suddetto costituente zona di sosta e di nidificazione di numerosi uccelli acquatici, ospitante numerose specie di uccelli e di mammiferi e, tra l'altro, una popolazione reintrodotta, ma perfettamente ambientata, di caprioli;

Visto che tale biotopo è stato costituito con legato a favore dell'Associazione italiana per il World Wildlife Fund, cui il fondo in questione è stato pertanto dato in gestione;

Riconosciuta pertanto l'opportunità di destinare a riserva naturale detto biotopo;

Decreta:

Art. 1.

Il Bosco W.W.F. di Vanzago, così come citato e definito nelle premesse e gestito dall'Associazione italiana per il World Wildlife Fund è costituito in riserva naturale di popolamento animale.

Art. 2.

E' consentito l'accesso alla riserva naturale per compiti amministrativi e di vigilanza, per l'esercizio delle pratiche selvicolturali ed agricole ammesse, per ricostituzione di equilibri naturali nonché, dietro autorizzazione, per fini educativi e per escursioni naturalistiche.

Art. 3.

Nella riserva naturale anzidetta sono fatte salve le competenze regionali ed altri eventuali diritti di pubbliche amministrazioni, nell'ambito del rispetto della riserva naturale e nelle finalità da essa perseguite, nonché le normali operazioni di coltura agricola e selvicolturale, compatibili con la destinazione naturalistica della zona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1980

Il Ministro: MARCORA

(7814)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1980.

Istituzione della riserva naturale lago di Burano.

**IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, con il quale è stata data piena ed intera esecuzione alla convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;

Visto l'art. 1 della cennata convenzione;

Visto l'art. 4 della cennata convenzione;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 9 maggio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 6 agosto 1977, di dichiarazione del lago di Burano zona umida di valore internazionale;

Vista la particolare importanza naturalistica del biotopo stesso;

Visto che l'Associazione italiana per il World Wildlife Fund - Fondo mondiale per la natura, gestisce un rifugio faunistico comprendente il lago di Burano ed i terreni circostanti di proprietà della Società anonima Capalbio Redenta agricola (S.A.C.R.A.);